



REPUBBLICA ITALIANA

171/2026

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DEI CONTI

SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati:

Enrico TORRI - Presidente
Fabio Gaetano GALEFFI - Consigliere relatore
Natale LONGO - Consigliere
Stefania PETRUCCI - Consigliere
Beatrice MENICONI - Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul giudizio di appello in materia pensionistica iscritto al n. **62514** del ruolo generale, proposto da: 1. **omissis**, nato a *omissis (omissis)* il *omissis*, c.f. *omissis*; 2. **omissis**, nato a *omissis* il *omissis*, c.f. *omissis*; 3. **omissis**, nato a *omissis (omissis)* il *omissis*, c.f. *omissis*; 4. **omissis**, nato a *omissis (omissis)* il *omissis*, c.f. *omissis*; 5. **omissis**, nato a *omissis (omissis)* il *omissis*, c.f. *omissis*; 6. **omissis**, nato a *omissis* il *omissis*, c.f. *omissis*; 7. **omissis**, nato a *omissis* il *omissis*, c.f. *omissis*; 8. **omissis**, nato a *omissis (omissis)* il *omissis*, c.f. *omissis*; 9. **omissis**, nato a *omissis (omissis)* il *omissis*, c.f. *omissis*; tutti rappresentati e difesi dall'avv. Renzo Filoia, c.f. FLIRNZ73R31H501A e con lo stesso elettivamente domiciliati presso l'indirizzo di posta elettronica renzo.filoia@firenze.pecavvocati.it, come da deleghe in atti;

contro

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE -

INPS, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Roma, via Ciro il Grande 21, in persona del rappresentante legale *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Lidia Carcavallo,

c.f. CRCLDI68C66F839U, pec

avv.lidia.carcavallo@postacert.inps.gov.it, Antonella Patteri, c.f.

PTTNNL60E49D665K, pec

avv.antonella.patteri@postacert.inps.gov.it, Giuseppina Giannico c.f.

GNNGPP70B67D883T, pec avv.giuseppina.giannico@

postacert.inps.gov.it e Sergio Preden, c.f. PRDSRG72L16H501O, pec

avv.sergio.preden@postacert.inps.gov.it, come da delega in atti;

avverso

la sentenza n. 67/2025, emessa dalla Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Sardegna, depositata in Segreteria in data 17/04/2025, pronunciata nel giudizio n. 26245, non notificata.

VISTO l'appello, gli atti e i documenti di causa;

UDITI, nella pubblica udienza del 2 luglio 2026, con l'assistenza del segretario dott.ssa Rita Maria Dina Cerroni: il Consigliere relatore Fabio Gaetano Galeffi; l'avv. Valentina Minelli, in sostituzione dell'avv. Renzo Filoia, per gli appellanti; l'avv. Sergio Preden, per l'Inps.

Svolgimento del processo

Gli appellanti *omissis*, *omissis*, *omissis*, *omissis*, *omissis*, *omissis*, *omissis*, *omissis* e *omissis*, ex dipendenti pubblici del Comparto difesa e sicurezza, hanno riferito di essere titolari di pensione superiore a 4

volte il minimo Inps. Con formale diffida trasmessa via pec all'Inps presso la Direzione regionale di appartenenza, hanno invitato l'Amministrazione: a disapplicare quanto contenuto in materia di rivalutazione del trattamento pensionistico nella legge di bilancio n. 197/2022; ad integrare la rata della pensione con le somme indebitamente bloccate; a restituire gli arretrati riferibili alle quote illegittimamente non retribuite, maggiorate degli interessi legali e ad applicare infine la corretta perequazione ai futuri pagamenti. La legge finanziaria n. 197/2022 (art. 1 commi 309 e 310), infatti, ha reintrodotta il meccanismo di rivalutazione delle pensioni, confermandolo anche per l'anno 2024.

Con sentenza n. 67/2025, depositata il 17 aprile 2025, la Sezione giurisdizionale per la Regione Sardegna ha rigettato il ricorso. Il giudice di primo grado, dopo aver respinto la richiesta di sospensione del giudizio, considerava la normativa impugnata in linea con i principi di ragionevolezza e proporzionalità, poiché risultante da un attento equilibrio tra la salvaguardia dei trattamenti pensionistici e le necessità della finanza pubblica.

Parte appellante ha lamentato: 1) violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione. Erroneità e illogicità della motivazione in punto di ragionevolezza e proporzionalità dell'intervento normativo. omessa valutazione del c.d. "effetto trascinamento"; 2) violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 23 e 53 della Costituzione. erronea qualificazione della misura come non avente natura di prestazione patrimoniale imposta. Gli appellanti

hanno, inoltre, formulato istanza di sospensione ex art. 295 c.p.c., in ragione della pendenza di giudizio di legittimità costituzionale, fintanto che la Corte costituzionale non emetterà sentenza. Hanno, quindi, concluso: in riforma della sentenza impugnata, sospendere la decisione del presente ricorso in attesa che la Corte costituzionale si pronunci nel procedimento già pendente, e, in ogni caso, accertare il diritto a percepire il trattamento pensionistico in atto, senza le decurtazioni derivanti dalla legge di bilancio, condannando l'Amministrazione resistente al reintegro dell'indebito taglio; con vittoria di spese e competenze di lite.

Gli appellanti hanno depositato, in data 5 gennaio 2026, istanza per la dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse, in quanto con sentenza n. 167/2025, la Corte costituzionale ha dichiarato non rilevanti e manifestamente infondate le proposte questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1 comma 309, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e Bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025), in riferimento: a) all'art. 53 Cost.; b) al principio della ragionevolezza e della temporaneità delle misure eccezionali. Hanno chiesto, quindi, la cessazione della materia del contendere.

L'Inps si è costituito il 9 gennaio 2026, evidenziando che la Corte costituzionale si è pronunciata con sentenza n. 167/2025 e chiedendo il rigetto dell'appello.

All'udienza camerale del 15 gennaio 2026, la Sezione ha pronunciato ordinanza a verbale, in cui - considerato che gli

appellanti avevano chiesto, in via preliminare, la sospensione del giudizio nelle more della pronuncia della Corte costituzionale, in ordine ai profili di ritenuta incostituzionalità dell'art. 1, comma 309, della l. n. 197 del 2022; considerato che la Corte costituzionale si era nel frattempo pronunciata sulla questione di costituzionalità, dichiarandola infondata con sentenza n. 167/2025 - ha dichiarato che non vi era luogo a deliberare in sede cautelare, fissando la trattazione all'udienza del 2 luglio 2026.

All'odierna pubblica udienza del 2 luglio 2026, la difesa degli appellanti ha confermato la richiesta di cessazione della materia del contendere e la difesa dell'Inps ha chiesto il rigetto del ricorso.

La causa è stata trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

In via preliminare, il Collegio rileva che la parte appellante ha manifestato il proprio sopravvenuto difetto di interesse ad appellare, considerato che la Corte costituzionale, con la richiamata sentenza n. 167/2025, ha dichiarato infondate le questioni di costituzionalità prospettate dal giudice *a quo*, sostanzialmente coincidenti con quelle fondanti l'appello all'esame di questo giudice.

Tuttavia, pur a fronte della sostanziale rinuncia (più che sopravvenuta carenza di interesse) della parte appellante, l'Inps ha insistito nella richiesta di rigetto nel merito dell'intentato appello, non opponendosi alla richiesta compensazione delle spese processuali.

Quanto ai riferiti motivi di gravame, ritiene il Collegio utile

richiamare la recente sentenza della Corte costituzionale n. 167/2025, che ha compiutamente esaminato le questioni di costituzionalità prospettate dalla parte appellante nel presente giudizio.

Innanzitutto, la Corte costituzionale ha richiamato la precedente giurisprudenza (sent. n. 19/2025), che ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate in riferimento agli artt. 1, primo comma, 3, 4, secondo comma, 23, 36, primo comma, e 38, secondo comma, della Costituzione.

In particolare, nella suddetta sentenza, la Corte costituzionale, dopo aver ripercorso gli interventi legislativi che, nel tempo, hanno modificato il meccanismo di rivalutazione annuale delle pensioni, ha articolato la motivazione della pronuncia secondo i seguenti passaggi logico giuridici:

«a) la perequazione automatica è uno strumento di natura tecnica volto a garantire nel tempo l'adequatezza dei trattamenti pensionistici a fronte delle spinte inflazionistiche, nel rispetto dei principi di sufficienza e proporzionalità della retribuzione, che però non implicano un rigido parallelismo tra la garanzia di cui all'art. 38, secondo comma, Cost. e quella di cui all'art. 36, primo comma, Cost.;

b) la garanzia della perequazione non annulla la discrezionalità del legislatore nella determinazione in concreto del quantum di tutela di volta in volta necessario, alla luce delle risorse effettivamente disponibili;

c) non sussiste un imperativo costituzionale che imponga l'adeguamento annuale di tutti i trattamenti pensionistici, purché la scelta contraria

superi uno scrutinio di "non irragionevolezza", da compiere alla luce del quadro economico-finanziario di cui il legislatore deve puntualmente dare conto;

d) il principale indicatore della "non irragionevolezza" degli interventi legislativi nella materia de qua è costituito dalla considerazione differenziata dei trattamenti di quiescenza in base al loro importo, atteso che le pensioni più elevate presentano margini più ampi di resistenza all'erosione inflattiva» (così testualmente la sentenza della Corte costituzionale n. 167/2025).

Coerentemente, la Corte costituzionale, nella suddetta sentenza n. 19/2025, ha ritenuto che la disposizione in materia di perequazione, di cui all'art. 1, comma 309, della legge n. 197 del 2022, non contrasti con i principi presidiati dai parametri costituzionali allora evocati, in quanto *«salvaguarda l'integrale rivalutazione delle pensioni di più modesta entità, di cui anzi allarga l'ambito, ricomprendendo in esso quelle di importo pari a quattro volte (e non più a tre) il trattamento minimo INPS. Inoltre, nel disporre un "rallentamento" della dinamica perequativa dei trattamenti di importo superiore, segue la tecnica della progressione inversa rispetto all'entità degli assegni, senza escluderne nessuno dalla rivalutazione».*

Tanto anche in base a giustificazioni di ordine economico e finanziario emergenti chiaramente dalle relazioni, sia illustrativa sia tecnica, che hanno accompagnato il disegno di legge di bilancio per il 2023, evidenziando, in particolare, gli obiettivi di risparmio di spesa perseguiti, in proiezione anche ulteriore rispetto all'orizzonte

triennale della manovra.

Inoltre, la Corte costituzionale, con riferimento alle ulteriori questioni sollevate dalla Sezione giurisdizionale della Corte dei conti emiliana, ha argomentato nei termini di seguito esposti.

Con riguardo alla prospettata violazione degli artt. 53 e 3 della Costituzione, la Corte ha sottolineato di aver già escluso, nelle sentenze n. 173/2016 e 70/2015, la natura tributaria delle *«misure di blocco della rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici»*, trattandosi di misure che comportano un *«mero risparmio di spesa e non di decurtazione del patrimonio del soggetto passivo»*.

Peraltro, con riguardo alla disciplina prevista dall'art. 1, comma 309, della legge n. 197 del 2022, la Corte ha sottolineato che la misura *«in nessun modo incide sul quantum di pensione già percepita, il quale viene comunque incrementato, seppure in percentuale più bassa rispetto al regime ordinario. In maniera ancora più evidente rispetto ai precedenti citati, quindi, viene a mancare il primo degli elementi indefettibili della fattispecie tributaria, ossia la decurtazione patrimoniale a carico del soggetto passivo»*.

Non sussiste, dunque, alcuna violazione del principio di eguaglianza tributaria.

Né, d'altra parte, si riscontra alcuna ingiustificata disparità di trattamento tra categorie di lavoratori autonomi, considerato che l'art. 1, comma 309, della legge n. 197 del 2022 richiama l'art. 34, comma 1, della legge n. 448 del 1998, e quest'ultimo prevede che il meccanismo di rivalutazione delle pensioni si applichi *«per ogni*

singolo beneficiario in funzione dell'importo complessivo dei trattamenti corrisposti a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle relative gestioni per i lavoratori autonomi», dizione, quest'ultima, idonea a ricomprendere anche i lavoratori autonomi iscritti alla cosiddetta "gestione separata".

Parimenti, sempre con riguardo al parametro di cui all'art. 3 Cost., la Corte costituzionale ha osservato che «le situazioni dei pensionati e dei lavoratori attivi – questi ultimi asseritamente "risparmiati" dal legislatore – non sarebbero comunque comparabili, essendo previsti sistemi del tutto diversi di adeguamento alla dinamica inflazionistica degli emolumenti percepiti».

Quanto, poi, alle censure prospettanti una violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità di cui all'art. 3 e 38 Cost. per l'«illegittima reiterazione» di misure che dovrebbero invece essere considerate «eccezionali», la Corte costituzionale, sempre nella recente sentenza n. 167/2025, pur riconoscendo che la misura in questione «costituisce l'ultimo anello di una catena di interventi analoghi che ha registrato poche soluzioni di continuità nel tempo», ha richiamato la precedente giurisprudenza costituzionale (in particolare, la sentenza n. 19/2025) che ha più volte «affermato che "il principio di adeguatezza enunciato nell'art. 38, secondo comma, Cost. non determina la necessità costituzionale dell'adeguamento annuale di tutti i trattamenti pensionistici, né d'altronde la mancata perequazione per un solo anno incide, di per sé, sull'adeguatezza della pensione (sentenze n. 250 del 2017 e n. 316 del 2010)" (ancora sentenza n. 234 del 2020)», sicché «[a]

maggior ragione i parametri evocati risultano rispettati allorquando anche i trattamenti più elevati beneficiano di una sia pur ridotta perequazione».

Peraltro, la Corte ha, altresì argomentato, che «le considerazioni espresse dalla sentenza n. 19 del 2025 non autorizzano affatto a ritenere che le misure limitative della dinamica perequativa debbano considerarsi di natura "eccezionale", con il corollario della "irripetibilità" che si vorrebbe far discendere da questo presupposto.

Come si è visto, anzi, solo la totale paralisi – ove ripetuta nel tempo – o addirittura la sospensione a tempo indeterminato del meccanismo perequativo potrebbero creare frizioni con gli artt. 3 e 38 Cost» (sent. n. 167/2025).

Alla luce delle argomentazioni articolate dalla Corte costituzionale nella menzionata giurisprudenza, ritiene, dunque, il Collegio che l'appello debba essere respinto, con conseguente conferma della sentenza gravata.

Quanto alle spese di difesa, se ne dispone la compensazione ex art. 31, comma 3, c.g.c., considerato che le questioni di costituzionalità poste dalla parte appellante nell'atto introduttivo erano state sollevate con ordinanza n. 68/2025 del 17 aprile 2025 dalla Sezione giurisdizionale per la Sardegna e sono state decise dalla Corte costituzionale nel corso del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d'Appello, definitivamente pronunciando sul giudizio proposto da *omissis, omissis, omissis, omissis, omissis, omissis, omissis,*

omissis e omissis nei confronti dell'**Inps**, iscritto al n. **62514** del registro di segreteria, respinge l'appello e compensa le spese di difesa. Nulla per le spese di giudizio, stante la gratuità del contenzioso pensionistico.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 2 luglio 2026.

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

Fabio Gaetano Galeffi

F.to digitalmente

IL PRESIDENTE

Enrico Torri

F.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 22/07/2026

PER IL DIRIGENTE

Il Funzionario Preposto

Maria Vittoria Zotta

F.to digitalmente